

Allegato alla deliberazione CC
n. 16 di data 27.05.2021
Il Segretario comunale
Dott.ssa Masè Elsa
Firmato digitalmente



COMUNE DI
PIEVE DI BONO-PREZZO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI BUONI SPESA COMUNALI E DI ALTRE AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO.

Approvato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 16 di data 27.05.2021

Art. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione di un contributo una tantum per l'anno 2021 alle famiglie del Comune di Pieve di Bono-Prezzo,

- a) mediante la consegna di un buono spesa per ogni residente da utilizzare negli esercizi pubblici e commerciali del territorio dei comuni di Pieve di Bono-Prezzo e Valdaone con i criteri e le modalità di seguito specificate;
- b) mediante la detrazione di un importo a persona che sarà determinato dalla Giunta Comunale, a valere sul pagamento delle tariffe comunali (acquedotto e fognatura)

Lo scopo di tali interventi finanziari è quello di sostenere le famiglie e i consumi delle stesse sul nostro territorio, considerate le difficoltà derivanti dalla crisi conseguente all'emergenza sanitaria causata dal COVID-19.

Art. 2 - DESTINATARI DELLE AGEVOLAZIONI

Sono destinatarie delle agevolazioni previste dall'art. 1 del presente regolamento tutte le famiglie residenti nel Comune di Pieve di Bono-Prezzo alla data del 31.03.2021.

2.a – Buoni Spesa

Ad ogni famiglia viene consegnato un buono spesa per ogni suo componente, come risultante dalla situazione anagrafica alla data del 31.03.2021.

Ai soggetti che avranno la residenza nel Comune di Pieve di Bono-Prezzo per nascita od immigrazione, in data successiva al 31.03.2021 e nel corso del periodo di validità del presente regolamento, saranno consegnati i buoni spettanti a decorrere dalla data di residenza.

I buoni non saranno consegnati a coloro per i quali è in corso un procedimento di verifica di residenza, fermo restando che gli stessi potranno richiedere i buoni all'Ufficio comunale competente al termine del procedimento, sussistendone i requisiti.

Per la consegna verrà utilizzato il nominativo quale intestatario della scheda familiare dall'anagrafe comunale. La consegna potrà essere effettuata altresì ad altro membro maggiorenne del medesimo nucleo familiare o ad un terzo maggiorenne. Quest'ultimo dovrà essere munito di apposito modello di delega al ritiro.

Nell'eventualità di variazioni di residenza che comportino lo spostamento al di fuori del Comune di Pieve di Bono-Prezzo, i buoni ricevuti e non ancora utilizzati, successivamente a tale variazione non potranno più essere né utilizzati né ceduti. Qualora l'Ente riscontri che gli stessi siano stati comunque utilizzati o ceduti, si riserva la facoltà di rivalersi sull'intestatario dei buoni per il recupero delle somme non dovute.

2.b – Assegnazione fondi

Sulla fattura relativa al pagamento delle tariffe di acquedotto e fognatura verrà detratto l'importo che sarà stabilito dalla Giunta Comunale tenuto conto della situazione anagrafica alla data del 31.12.2020 a cui fa capo l'utenza di fatturazione.

Art. 3 - CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA

Il buono spesa:

- si identifica in un documento cartaceo, stampato con modalità anti contraffazione;

- il valore è pari a € 20,00.=, importo che si intende comprensivo di eventuale IVA;
- è nominativo e riporta il Cognome e Nome e codice fiscale del cittadino residente. Nel caso di minori viene riportato il Cognome e il Nome ed il codice fiscale dell'intestatario della scheda familiare come risultante dall'anagrafe comunale;
- ha un numero progressivo univoco.

Il buono spesa si caratterizza, ai fini fiscali, quale voucher multiuso, emesso secondo l'articolo 6-quater del Dpr 633/1972.

Art. 4 – PERIODO DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA

I buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente nel periodo dal 15.06.2021 al 31.12.2021

In caso di utilizzo del buono spesa al di fuori di tale periodo, il Comune non rimborserà all'esercizio il valore del buono.

Art. 5 – ESERCIZI PRESSO I QUALI UTILIZZARE IL BUONO SPESA

I buoni spesa potranno essere utilizzati per gli acquisti negli esercizi pubblici e commerciali con licenza nei comuni di Pieve di Bono-Prezzo e Valdaone:

- a. che svolgano attività di vendita, di erogazione servizi alla persona, di riparazione di autoveicoli e motocicli e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel territorio dei comuni di Pieve di Bono-Prezzo e Valdaone;
- b. che abbiano acconsentito, con apposita accettazione, a far parte degli esercizi presso i quali poter spendere i buoni spesa.

Sulla base dei criteri sopra indicati, la Giunta comunale approva apposito elenco degli esercizi presso i quali può essere utilizzato il buono spesa.

Tale elenco viene inviato alle famiglie unitamente ai buoni spesa oltre che essere adeguatamente pubblicizzato tramite gli organi di informazione.

Il Comune non riconoscerà alcun rimborso agli esercizi che non facciano parte di tale elenco.

Art. 6 – MODALITA' DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA

I buoni spesa sono utilizzabili ordinariamente dal soggetto intestatario il cui nome risulta prestampato sul buono.

In alternativa, il buono spesa potrà essere ceduto, una sola volta, anche ad altro soggetto purché accompagnato da copia del documento di riconoscimento dell'intestatario del buono.

Nello specifico i buoni spesa potranno essere ceduti:

- ad altra persona fisica purché residente nel Comune di Pieve di Bono-Prezzo;
- ad una associazione operante sul territorio del Comune di Pieve di Bono-Prezzo, di cui ad apposito elenco approvato dalla Giunta comunale, che svolga attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi art. 5 lett. u) del D.Lgs. 117/2017. In tal caso il buono spesa dovrà essere utilizzato direttamente dall'associazione presso gli esercizi individuati nell'elenco approvato

dalla Giunta Comunale per acquisto di beni o servizi a favore dei propri assistiti o di attività di interesse generale, sempre entro il periodo di validità del buono.

Il buono verrà utilizzato per importi di spesa almeno pari al valore dello stesso. Nella lettera di accompagnamento che verrà indirizzata alle famiglie si farà appello perché chi può contribuisca personalmente per moltiplicare l'effetto di rilancio dei consumi, utilizzando quindi il buono per l'acquisto di beni o servizi di valore superiore all'importo di € 20,00.= fissato come controvalore del buono.

Al momento dell'utilizzo del buono spesa, sullo stesso andrà posta la data e la firma dell'utilizzatore. L'utilizzo del singolo buono non è frazionabile in più acquisti in esercizi diversi.

L'utilizzo del buono non dà diritto ad alcuna restituzione in denaro da parte dell'esercizio.

L'esercente dovrà a sua volta indicare sul buono spesa, in apposito spazio, la ragione sociale dell'esercizio e la Partita IVA (anche mediante apposizione del timbro) e firmarlo.

Sono tassativamente esclusi dall'utilizzo dei buoni spesa i seguenti prodotti: tabacchi, alcolici, lotterie e giochi elettronici e d'azzardo quali a titolo di esempio slot machines, scommesse, gratta e vinci, lotto.

È in capo all'esercizio pubblico la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente, verificando che i prodotti acquistati non rientrino tra quelli sopra citati. Eventuali importi relativi a tali articoli non saranno oggetto di pagamento da parte del Comune. A tal fine, laddove dalla documentazione fiscale non fossero chiaramente identificabili i beni/servizi acquistati, l'esercente renderà apposita dichiarazione degli stessi per ogni singolo buono spesa.

Art. 7 – RENDICONTAZIONE AL COMUNE DA PARTE DELL'ESERCENTE

Al termine del periodo di validità dei singoli buoni spesa, l'esercente trasmetterà al Comune la rendicontazione dei buoni spesa ricevuti dai consumatori allegando copia degli scontrini emessi o copia di altro documento comprovante la spesa rilasciato al cliente, nonché l'eventuale dichiarazione di cui all'art. 6 relativa ai beni/servizi acquistati laddove non chiaramente identificabili.

L'importo complessivo rendicontato dovrà coincidere con la sommatoria del valore dei buoni allegati. Importi eccedenti non saranno oggetto di pagamento da parte del Comune.

Il Comune provvederà al pagamento di quanto rendicontato entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione del rendiconto.

La Giunta, con proprio provvedimento, stabilirà le modalità operative per la rendicontazione dei buoni spesa da parte degli esercizi aderenti all'iniziativa e per il pagamento da parte del Comune.

Art. 8 – SMARRIMENTO DEL BUONO

Nel caso di smarrimento del buono spesa o di mancata consegna dello stesso entro i termini per il suo utilizzo, il beneficiario perderà il diritto di usufruirne.

Art. 9 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune si riserva la facoltà di operare controlli, anche a campione, riguardo alle corrette modalità di utilizzo del buono spesa e il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 10 - RISERVATEZZA DEI DATI

I dati personali che vengono raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione degli adempimenti e secondo le finalità previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia.

In relazione a quanto sopra, il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Con l'utilizzo del buono spesa, così come con la sua cessione a terzi ai sensi dell'Art. 6, l'utilizzatore o il cedente, concede il proprio consenso all'elaborazione, all'utilizzo e al trattamento dei propri dati riportati sul buono spesa.

L'esercente, con la sottoscrizione del buono spesa, ai sensi dell'Art. 6, consente all'elaborazione, all'utilizzo e al trattamento dei propri dati indicati sul buono stesso.

Analogamente, l'associazione di volontariato alla quale viene ceduto il buono spesa, con la sua sottoscrizione quale utilizzatore ai sensi dell'Art. 6, consente all'elaborazione, all'utilizzo e al trattamento dei propri dati indicati sul buono stesso.

Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali ulteriori modalità operative riguardanti la gestione, assegnazione e utilizzo del buono spesa e delle altre agevolazioni previste dal presente Regolamento, che non siano in contrasto con esso o non risultino qui disciplinate, saranno oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale.